

- 3) Il terzo motivo concerne la violazione dell'articolo 296, secondo comma, TFUE, a causa dell'insufficiente motivazione della decisione impugnata.

La ricorrente addebita alla Commissione il fatto che, nel contesto della decisione impugnata, le autorità polacche non sono state strettamente coinvolte nel processo decisionale, dal momento che la Commissione ha presentato la sua posizione di principio solo dopo le consultazioni bilaterali. La Commissione non ha fornito prove e non ha motivato gli accertamenti di fatto e di diritto posti alla base della rettifica finanziaria applicata.

(¹) GU L 123 del 4.5.2013, pag. 11.

Ricorso proposto il 16 luglio 2013 — Boehringer Ingelheim International/UAMI — Lehning entreprise (ANGIPAX)

(Causa T-368/13)

(2013/C 260/85)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Boehringer Ingelheim International GmbH (Ingelheim am Rhein, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard e D. Slopek)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lehning entreprise SARL (Sainte Barbe, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 29 aprile 2013, procedimento R 571/2012-5 nella parte in cui ha consentito la registrazione del marchio ANGIPAX in relazione a prodotti farmaceutici e veterinari e preparazioni per la salute e la cura medica; fungicidi; sostanze dietetiche per uso medico; disinfettanti; garze chirurgiche e materiali per medicazioni, materiali per otturazioni dentarie, preparazioni per la distruzione degli animali nocivi; alimenti per bambini (neonati); e
- condannare il convenuto alle spese del procedimento, o — qualora la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso intervenga a sostegno del convenuto — condannare il convenuto e l'interveniente a sopportare in solido le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ANGIPAX» per prodotti della classe 5 — Domanda di marchio comunitario n. 8 952 401

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «ANTISTAX» — Registrazione di marchio comunitario n. 2 498 343 per prodotti delle classi 3, 5, 28 e 30

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto in toto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto in toto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

Ricorso proposto il 18 luglio 2013 — Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig Holstein/BCE

(Causa T-376/13)

(2013/C 260/86)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig Holstein (Kiel, Germania) (rappresentante: O. Hoepner, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare nulla la decisione della convenuta del 16 aprile 2013, nella versione della decisione del 22 maggio 2013 (LS/MD/13/313), nella misura in cui essa respinge la richiesta di accesso agli allegati A e B dell'«Exchange Agreement dated 15. February 2012 among the Hellenic Republic and the European Central Bank and the Eurosystem NBCs listed herein»;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sull'illegittimità del fondamento della decisione.

La ricorrente contesta alla BCE di avere ampliato sotto il profilo sostanziale, con la sua decisione BCE/2011/6 (¹), il novero dei motivi di rifiuto menzionati nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione BCE/2004/3 (²), senza che tale potere le fosse stato attribuito con atto idoneo.

- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali.

Nell'ambito di tale motivo, la ricorrente sostiene che la decisione contestata violerebbe forme sostanziali. Essa rileva a tal proposito che, alla luce dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il requisito dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296, paragrafo 2, TFUE, dovrebbe essere rigorosamente applicato, e che i considerando inseriti dalla convenuta nella decisione impugnata non soddisferebbero i requisiti che la Corte di giustizia dell'Unione europea avrebbe stabilito.

- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione di norme sostanziali

In proposito, la ricorrente lamenta la violazione di norme sostanziali, in quanto la decisione contestata, a causa della sua inadeguata motivazione, avrebbe leso la ricorrente nel suo diritto d'accesso ai documenti, di cui all'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 15, paragrafo 3, TFUE. Inoltre, il rifiuto di consentire l'accesso sarebbe sproporzionato.

⁽¹⁾ 2011/342/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 9 maggio 2011, che modifica la decisione BCE/2004/3 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2011/6) (GU L 158, pag. 37).

⁽²⁾ 2004/258/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 4 marzo 2004, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3) (GU L 80, pag. 42).

Ricorso proposto il 17 luglio 2013 — ultra air/UAMI — Donaldson Filtration Deutschland (ultra.air ultrafilter)

(Causa T-377/13)

(2013/C 260/87)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: ultra air GmbH (Hilden, Germania) (rappresentante: avv. C. König)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Donaldson Filtration Deutschland GmbH (Haan, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 maggio 2013, nel procedimento R 1100/2011-4;

- condannare alle spese del procedimento l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e la Donaldson Filtration Deutschland GmbH, qualora dovesse intervenire nella presente causa.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «ultra.air ultrafilter» per prodotti e servizi delle classi 7, 9, 11, 37 e 42 — marchio comunitario n. 7 480 585

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la Donaldson Filtration Deutschland GmbH

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: motivo di nullità assoluta di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e dichiarazione di nullità del marchio comunitario

Motivi dedotti:

- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 23 luglio 2013 — Apple and Pear Australia e Star Fruits Diffusion/UAMI — Carolus C. (English pink)

(Causa T-378/13)

(2013/C 260/88)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrenti: Apple and Pear Australia Ltd (Victoria, Australia) e Star Fruits Diffusion (Caderousse, Francia) (rappresentanti: avv. ti T. de Haan e P. Péters)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Carolus C. BVBA (Nieuwerkerken, Belgio)